

Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Adriano Sorci
adrianosorci@integraassociati.it

Dott. Federico Sorci
federicosorci@integraassociati.it

Avvocati

Avv. Alessandro Sorci – Patrocinante in Cassazione
alessandrosorci@integraassociati.it

Avv. Matteo Schippa
matteoschippa@integraassociati.it

Avv. Valeria Tocchio – Patrocinante in Cassazione
valeriatocchio@integraassociati.it

Consulenti del Lavoro

Dott. Elisa Eracli
elisaeracli@integraassociati.it

Collaboratori

Dott. Viviana Morozzi

Segreteria

Paola Lucertini
segreteria@integraassociati.it

Newsletter – Luglio 2016

Area legale, lavoro, tributi e società



COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

Studio Integra

Associazione professionale

Strada Pian della Genna n. 19
06128 Perugia
Tel. 075 500.47.95 – 075 501.89.00
Fax 075 501.89.00

Via Sacco e Vanzetti n. 25/B
06063 Magione (PG)
Tel. 075 84.31.04
Fax 075 84.17.80

www.integraassociati.it
info@integraassociati.it

C.F. e P. IVA 02710510542

PA: compensazione delle cartelle esattoriali

Con il Decreto 27 giugno 2016, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha reso noto che in materia di compensazione, nell'anno 2016, delle cartelle esattoriali in favore d'impres e professionisti titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti della pubblica amministrazione trovano applicazione le disposizioni previste per il 2014.

I titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti delle regioni e degli enti locali per somministrazione, forniture e appalti, possono utilizzare tali crediti per il pagamento totale o parziale delle somme dovute per cartelle di pagamento e atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, per tributi erariali e per tributi regionali e locali, nonché per contributi assistenziali e previdenziali e per premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, ovvero per entrate spettanti all'amministrazione che ha rilasciato la certificazione di esistenza del credito.

Per esercitare la compensazione, il titolare del credito acquisisce la certificazione prevista dall'art. 9, comma 3-bis, del Decreto-Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni.

Il titolare del credito, acquisita la certificazione, deve provvedere a presentarla all'agente della riscossione competente, per il pagamento totale o parziale delle somme dovute; qualora si perfezioni solo un pagamento parziale, il contribuente è tenuto, contestualmente, ad indicare all'agente della riscossione le posizioni debitorie che intende estinguere.

Una volta ricevuta la certificazione, l'Agente della riscossione entro i tre giorni lavorativi successivi, mediante richiesta trasmessa all'amministrazione debitrice con posta elettronica certificata, procede alla verifica dell'esistenza e validità di tale certificazione; nei dieci giorni successivi alla richiesta dell'agente della riscossione, l'Amministrazione debitrice è tenuta a comunicare, con lo stesso mezzo, l'esito della verifica all'agente della riscossione che informa il titolare del credito.

Rete Integra

Contabilità e gestione del personale
Area Consulting s.r.l.



COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

Brexit: gli effetti sulla Direttiva Madre-Figlia

In Inghilterra sono state costituite le sedi di numerosi gruppi multinazionali i quali potevano beneficiare, ai fini fiscali, dei vantaggi derivanti dall'applicazione delle Direttive comunitarie che hanno la dichiarata finalità di garantire il corretto funzionamento del mercato unico europeo. Per effetto della "Brexit" il Regno Unito potrebbe perdere il beneficio fiscale correlato alla precedente applicazione della Direttiva Madre-Figlia, potendo usufruire unicamente delle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi.

Costituzione di start-up senza notaio

La piattaforma startup.registroimprese.it permette, a partire dal 20.7.2016, di predisporre e depositare il modello standard per la costituzione di una start-up nella forma di Srl, anche senza l'intervento di un notaio.

Il Registro delle Imprese avvierà in automatico la procedura di verifica dei requisiti e, successivamente, iscriverà provvisoriamente la start-up per poi inserirla nella propria sezione speciale.

Decreto banche

Il D.L. 59/2016, convertito in legge, introduce numerose novità, tra le quali:

- la possibilità per l'imprenditore di accedere al credito costituendo in pegno beni mobili e immateriali, senza spossessamento;
- la possibilità per la banca di soddisfarsi con l'immobile, senza procedimenti giudiziari, nel caso l'imprenditore non restituisca il finanziamento;
- l'inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione per espropriazione se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione del bene pignorato.

Il provvedimento contiene anche modifiche alla procedura delle esecuzioni e delle escussioni, nonché nuove disposizioni in tema fallimentare.

Legge "Dopo di noi"

La legge "Dopo di noi" (L. n. 112/2016), che ha l'obiettivo di favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità, prevede agevolazioni fiscali al fine di favorire le erogazioni da parte di soggetti privati, la stipula di polizze assicurative e la costituzione di trust. Per ottenere tali benefici è necessario che il trust sia stipulato nella forma dell'atto pubblico identificando così i soggetti coinvolti, le attività assistenziali, la destinazione dei beni alla realizzazione delle finalità assistenziali e il termine finale di durata.

Inoltre, i beni destinati residuali potranno essere ritrasferiti ai soggetti che hanno stipulato l'atto ovvero essere attribuiti ad altri soggetti.

Appalti

1 - Per le SOA niente più obbligo di sede legale in Italia

L'articolo 5 della l. 7 luglio 2016, n. 122 (recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - Legge europea 2015-2016") ha soppresso la parte dell'art. 64, comma 1, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 che imponeva alle SOA di stabilire la sede legale in Italia. Permane, invece,

l'obbligo per tali società di avere una sede nel territorio della Repubblica. L'intervento del legislatore si è reso necessario per far fronte a una procedura di infrazione della Commissione europea nei confronti dell'Italia (n. 4212 del 2013) giunta alla fase di messa in mora ex art. 258 del TFUE.

2 - Le cause di esclusione per irregolarità fiscali dell'incorporata si estendono all'incorporante

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2937 del 30 giugno 2016, ha dichiarato che le cause di esclusione della società incorporata, relative alle pregresse inadempienze verso il Fisco, si estendono automaticamente alla società incorporante". Ciò anche per evitare che soggetti privi dei predetti requisiti partecipino a gare pubbliche utilizzando lo schermo di altra società - incorporante - pur rimanendo ferma, da un lato, la continuità dell'attività imprenditoriale, sia pure nel nuovo assetto organizzativo, e persistendo, dall'altro, una situazione di grave inadempimento delle obbligazioni tributarie, indice dell'inaffidabilità del concorrente sotto

Privacy: Il cliente va avvisato dell'utilizzo di impianti di video sorveglianza

La Corte di Cassazione Civile, con la sentenza n. 13663 del 5 luglio 2016 ha chiarito che l'installazione di un impianto di videosorveglianza all'interno di un esercizio commerciale, costituendo trattamento di dati personali, deve formare oggetto di previa informativa, ex art. 13 del d/lgs. n. 196 del 2003, resa ai soggetti interessati prima che facciamo accesso nell'area videosorvegliata, mediante supporto da collocare perciò fuori dal raggio di azione delle telecamere che consentono la raccolta delle immagini delle persone.

Bonus prima casa:

1- Il contribuente che entro un anno dall'alienazione dell'immobile vuole realizzare sul suo terreno un fabbricato dando "concreta attuazione al proposito di adibirvi effettivamente la propria abitazione principale", soddisfa l'onere di legge, anche se già in precedenza proprietario del terreno, essendo solo necessario che su tale terreno venga realizzato, entro un anno dalla vendita del precedente immobile, (sua prima casa) un fabbricato utilizzabile come abitazione principale"(l'ordinanza della Cassazione del 1° luglio 2016, n. 13550)

2- Secondo la suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 13334 del 28 giugno 2016) per l'agevolazione prima casa rileva la residenza del nucleo familiare qualora l'acquisto sia effettuato da due coniugi in regime di comunione legale dei beni, potendo i due coniugi avere residenze diverse. Spetta al contribuente fornire la prova che nell'immobile si realizzi la coabitazione dei coniugi, elemento adeguato a soddisfare il requisito della residenza ai fini tributari.

COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

Indice dei prezzi al consumo

Nel mese di giugno 2016, l'indice nazionale dei prezzi al consumo, al netto dei tabacchi, aumenta dello 0,1% rispetto ad aprile e diminuisce dello 0,4% nei confronti di giugno 2015.

Area finanza agevolata

BANDO CRE.S.C.O. - Crescita, sviluppo, competitività e occupazione

Soggetti beneficiari

Una o più imprese, del medesimo settore o filiera produttiva, interessate a piani di sviluppo o di riconversione tecnologica e organizzativa che comportano assunzioni a tempo indeterminato di persone disoccupate nelle unità operative ubicate in Umbria, possono presentare un progetto tramite un organismo di formazione accreditato (formazione continua e permanente).

Condizione obbligatoria è che il progetto preveda almeno una assunzione a tempo indeterminato di persone disoccupate per ciascuna impresa richiedente.

Attività Finanziabili

COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

STRUMENTI	DESCRIZIONE	O/F*	AGEVOLAZIONE
1 <i>Analisi dei fabbisogni professionali e supporto all'individuazione delle risorse umane</i>	Attività preliminare svolta dall'ente di formazione insieme all'azienda per la rilevazione dei fabbisogni e dopo l'ammissione del progetto, incontro domanda offerta svolto dal Centro per l'impiego con il supporto dell'ente di formazione	0	Non è previsto un contributo specifico per questa fase perché si considera compreso nei contributi riconosciuti per gli altri strumenti
2 <i>Formazione per disoccupati</i>	Corsi di formazione di max. 100 ore ciascuno e per minimo 3 allievi	O - majin alternativa tra loro	Max. 2.500,00 € per allievo
3 <i>Tirocinio formativo</i>	Esperienza formativa in azienda, durata max. 4 mesi		- Indennità di partecipazione al tirocinante di € 500,00 lordi mensili (elevabili ad € 800,00 se la sede del tirocinio dista più di 50 km dal domicilio del tirocinante); - Remunerazione all'ente di formazione: di 500,00 € per ogni tirocinante + 3% del totale indennità di partecipazione ai tirocinanti
4 <i>Incentivi all'assunzione</i>	Assunzione con contratto di apprendistato o con contratto a tempo indeterminato	0	In regime <u>de minimis</u> : - € 5.000,00 per giovani di età inferiore a 30 anni o apprendistato;



COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

				<ul style="list-style-type: none">- € 7.000,00 per persone over 30;- € 9.000,00 per donne o persone over 45. In regime <u>ordinario</u> : <ul style="list-style-type: none">- per soggetti <u>svantaggiati</u>: non oltre € 7.000,00 complessivi;- per soggetti <u>molto svantaggiati</u>: non oltre € 9.000,00 complessivi;- per i soggetti <u>disabili</u> iscritti alla L.68/99: non oltre € 10.000,00
5	<i>Formazione aziendale per occupati</i>	Corsi di formazione per i lavoratori dell'impresa di max. 100 ore ciascuno e per minimo 3 allievi. <u>Per lavoratori dell'impresa si intendono:</u> lavoratori dipendenti, imprenditori, dirigenti, lavoratori con contratto di somministrazione o a tempo intermittente, collaboratori (anche lavoratori autonomi con rapporto di collaborazione in regime di esclusività)	F	In regime de minimis: 80% del costo totale. In regime ordinario: non superiore al 60% calcolato sull'importo più elevato dell'agevolazione per gli strumenti 2 o 3. La quota di cofinanziamento privato è data dai costi per retribuzione ed oneri del personale in formazione.

* OBBLIGATORIO/FACOLTATIVO (O/F)

Ad ogni progetto non sarà attribuibile un finanziamento pubblico complessivo superiore ad euro 300.000,00.

Scadenza: 30 dicembre 2017.

La procedura è di tipo valutativo a sportello, senza graduatoria.

BANDO MICROCREDITO - GARANZIA GIOVANI UMBRIA

Il bando ha come obiettivo di favorire l'accesso al credito agevolato diretto a sostenere l'avvio di piccole iniziative imprenditoriali, promosse da giovani tra i 18-29 anni, non impegnati in un'attività lavorativa, né inseriti in un corso scolastico o formativo (NEET), attraverso la concessione di finanziamenti agevolati a tasso zero non supportati da garanzie personali e patrimoniali.

Soggetti beneficiari

Possono presentare domanda di ammissione al presente avviso Giovani NEET che, alla data di presentazione della domanda devono:

- a) età compresa tra 18 e 29 anni;
- b) non frequentare un regolare corso di studi o di formazione;

- c) non essere inseriti in tirocini curriculari e/o extracurriculari;
- d) essere disoccupati;
- e) avere residenza nel territorio regionale;
- f) avere aderito al Programma Garanzia Giovani e concluso il percorso di accompagnamento di cui alla Misura 7.1 del PON IOG.

Iniziative ammissibili

Le domande possono essere presentate dai soggetti beneficiari, elencati sopra, in forma di:

- Imprese individuali, società di persone, società cooperative con un numero di soci non superiore a nove, associazioni professionali, società tra professionisti e lavoro autonomo.

Le tipologie di cui sopra possono essere già costituite, fino a un massimo di 12 mesi, ma inattive ovvero non ancora costituite, a condizione che si costituiscano entro 60 giorni dall'atto di concessione.

Le forme societarie/associative sopra elencate devono essere costituite da persone fisiche.

Non sono ammesse le iniziative che prevedono il rilevamento di azienda già esistente né il rilevamento di ramo d'azienda.

Sono ammissibili le iniziative riferibili a tutti i settori della produzione di beni, fornitura di servizi e commercio, anche in forma di franchising quali ad esempio:

- turismo (alloggio, ristorazione, servizi) e servizi culturali e ricreativi;
- servizi alla persona;
- servizi per l'ambiente;
- servizi ICT (servizi multimediali, informazione e comunicazione);
- risparmio energetico ed energie rinnovabili;
- servizi alle imprese;
- manifatturiere ed artigiane;
- imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
- commercio al dettaglio e all'ingrosso.

Sono esclusi i settori della pesca e dell'acquacultura, della produzione primaria in Agricoltura.

Misura delle agevolazioni

Le agevolazioni sono concesse in forma di un finanziamento agevolato senza interessi e non assistito da nessuna forma di garanzia reale e/o di firma, per tutti i progetti che prevedono spese ammissibili comprese tra 5.000 - 25.000 euro al netto dell'IVA.

Le agevolazioni consistono in un finanziamento pari al 100% del programma di spesa rimborsabile in 7 anni con rate trimestrali posticipate che viene erogato in un'unica soluzione dopo la stipula del contratto (senza dimostrare di aver sostenuto alcuna spesa).

Spese ammissibili

Sono ammissibili a finanziamento le spese sostenute dalla data di costituzione dell'impresa o di attribuzione della partita IVA e fino a 12 mesi successivi alla data di erogazione del finanziamento.

Le spese di investimento, regolarmente documentate, possono riferirsi alle seguenti voci:

- a) acquisto di macchinari, attrezzature, impianti specifici e arredi funzionali;

COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

- b) acquisto di mezzo di trasporto, limitatamente ai casi in cui risulti funzionale e strumentale allo svolgimento dell'attività;
 - c) acquisto hardware e software funzionali all'attività di impresa, nonché la progettazione di sito web per e-commerce;
 - d) realizzazione di piccole opere murarie e ristrutturazione nei limiti massimi del 10% della spesa complessiva ritenuta ammissibile;
 - e) spese di start-up nel limite del 50% della spesa complessiva ritenuta ammissibile relativamente:
 - spese di locazione di immobili derivanti da contratti registrati;
 - materie prime, materiale di consumo, semilavorati e prodotti finiti inerenti il processo produttivo;
 - utenze: energia, acqua, riscaldamento, telefoniche e connettività;
 - spese di pubblicità;
 - spese di costituzione di società ovvero associazione professionale.
- Le attrezzature, i macchinari e i beni strumentali possono essere nuovi o usati (usato garantito).

SCADENZA: 31 dicembre 2018 – procedura valutativa a sportello.

ISI-AGRICOLTURA 2016

Beneficiari

Le MICROIMPRESE e le PICCOLE IMPRESE, operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile e titolari di partita IVA in campo agricolo, qualificate come:

- Impresa individuale;
- Società agricola;
- Società cooperativa.

Le risorse si suddividono nei seguenti due assi di finanziamento differenziati in base ai destinatari:

- Asse 1: riservato ai giovani agricoltori;
- Asse 2: per la generalità delle imprese agricole.

Le imprese destinatarie dei contributi di cui all'Asse 1- Giovani agricoltori devono inoltre avere al loro interno la presenza di giovani agricoltori come di seguito indicato:

- in caso di impresa individuale: il titolare deve possedere la qualifica di imprenditore agricolo e un'età non superiore ai quarant'anni alla data di presentazione della domanda;
- in caso di società semplici, in nome collettivo e cooperative: almeno i due terzi dei soci devono possedere la qualifica di imprenditore agricolo e un'età non superiore ai quarant'anni alla data di presentazione della domanda. Per le società in accomandita semplice la qualifica di imprenditore agricolo e un'età non superiore ai quarant'anni può essere posseduta anche dal solo socio accomandatario; in caso di due o più soci accomandatari si applica il criterio dei due terzi di cui al primo periodo;
- in caso di società di capitali: i conferimenti dei giovani agricoltori con qualifica di imprenditore agricolo ed età non superiore ai quarant'anni alla data di presentazione della domanda devono costituire oltre il 50% del capitale sociale e gli organi di

COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

amministrazione della società devono essere costituiti in maggioranza da giovani agricoltori con qualifica di imprenditore agricolo ed età non superiore ai quarant'anni alla data di presentazione della domanda.

Misura dell'agevolazione

Contributo in conto capitale nella misura del:

- 50% per i soggetti beneficiari dell'Asse 1- Giovani agricoltori;
- 40% per i soggetti beneficiari dell'Asse 2 – imprese agricole.

Il contributo minimo è pari ad euro 1.000,00 e il contributo massimo è pari ad euro 60.000,00.

Interventi ammissibili

Sono ammissibili a contributo i progetti di acquisto o noleggio con patto di acquisto di trattori agricoli o forestali e/o di macchine agricole o forestali.

Il progetto può prevedere l'acquisto al massimo di due beni da associare secondo il seguente schema:

- n. 1 trattore agricolo o forestale + n. 1 macchina agricola o forestale dotata o meno di motore proprio;
- n. 1 macchina agricola o forestale dotata di motore proprio + n. 1 macchina agricola o forestale non dotata di motore proprio;
- n. 2 macchine agricole o forestali non dotate di motore proprio.

I macchinari e le attrezzature ammissibili a finanziamento devono essere NUOVI e determinare una riduzione concreta delle emissioni inquinanti, garantendo altresì un aumento di produttività pari o superiore al 25%, anche attraverso l'automazione di fasi di lavoro precedentemente svolte manualmente e, al contempo, devono assicurare un miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori attraverso una riduzione del rischio rumore sia nei confronti dell'operatore che rispetto all'ambiente.

Spese ammissibili

Le spese ammissibili per l'acquisto dei trattori e delle macchine, anche nel caso di acquisto tramite noleggio con patto d'acquisto, devono essere calcolate, al netto dell'IVA, con riferimento al preventivo di importo inferiore tra i tre da presentare a corredo della domanda e, comunque, nei limiti dell'80% della somma dei prezzi di listino dei trattori agricoli o forestali e/o delle macchine agricole o forestali richiesti con pari allestimento.

Per quanto concerne l'acquisto di trattori e di macchine tramite noleggio con patto d'acquisto, il contributo potrà essere riconosciuto solo successivamente al trasferimento della proprietà del bene; nelle spese considerate ammissibili, sono ricomprese l'eventuale caparra, i canoni del noleggio, nonché l'eventuale saldo.

Le spese ammissibili a contributo devono essere riferite a progetti avviati solo successivamente alla data di presentazione della documentazione a completamento della domanda (cioè dopo il click day).

Tempi di realizzazione

Nel caso di *acquisto diretto*: 180 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione di esito positivo della verifica;

Nel caso di *acquisto tramite noleggio con patto di acquisto*: 365 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione di esito positivo della verifica, entro i quali deve avvenire il trasferimento della proprietà.

COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

Compilazione della domanda

La compilazione delle domande avverrà on line a partire dalla data del 10 novembre 2016 ed entro e non oltre le ore 18:00 del giorno 20 gennaio 2017.

A partire dal 30 marzo 2017 saranno pubblicate le date e gli orari dell'apertura e della chiusura dello sportello informatico per l'invio delle domande.



COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO